

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7004 del 09/12/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Montecerere n. 2711, richiesta dalla AZ. AGR. PICCIOLI RICCARDO per l'attività di macellazione, lavorazione carni, preparazione e trasformazione ortaggi prodotti in azienda.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7286 del 09/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno nove DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Montecerere n. 2711, richiesta dalla AZ. AGR. PICCIOLI RICCARDO per l'attività di macellazione, lavorazione carni, preparazione e trasformazione ortaggi prodotti in azienda.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 27/03/2025 e acquisita da ARPAE con PG/2025/60582 del 31/03/2025 (**pratica Sinadoc 12870/2025**) dal procuratore della AZ. AGR. PICCIOLI RICCARDO (C.F. PCCRRCR96M30A944C e P.IVA 03785751201), con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Montecerere n. 2711, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento ivi ubicato ;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di macellazione, lavorazione carni, preparazione e trasformazione ortaggi prodotti in

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

azienda svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche/ di acque di prima pioggia {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/67287 del 09/04/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/74327 del 18/04/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/81873 del 05/05/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Castel San Pietro Terme e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/107558 del 16/06/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 19/06/2025, acquisita con PG/2025/111542 del 20/06/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/168515 del 24/09/2025;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/180850 del 13/10/2025 comunicava al SUAP la necessità di emissione di una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, a seguito delle carenze documentali presenti anche a seguito delle integrazioni documentali/informative fornite;
- il SUAP con nota del 21/10/2025, acquisita con PG/2025/186165 del 21/10/2025, provvedeva all'emissione di una comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 richiedendo, nei termini di legge, all'impresa istante le eventuali memorie e o controdeduzioni ai fini di superare i motivi ostativi, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/196609 del 05/11/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere di compatibilità urbanistico-edilizia del Comune di Castel San Pietro Terme (PG/2025/85534 del 08/05/2025);
- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Castel San Pietro Terme (PG/2025/86439 del 09/05/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali (PG/2025/208932 del 25/11/2025);
- Parere per la matrice scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali (PG/2025/209648 del 26/11/2025);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società AZ. AGR. PICCIOLI RICCARDO, per l'esercizio dell'attività di macellazione, lavorazione carni, preparazione e trasformazione ortaggi prodotti in azienda svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della AZ. AGR. PICCIOLI RICCARDO (C.F. PCCRCR96M30A944C e P.IVA 03785751201) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Montecerere n. 2711, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del/i titolo/i abilitativo/i di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Castel San Pietro Terme con richiamo alla dichiarazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castel San Pietro Terme e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento AZ. AGR. PICCIOLI RICCARDO
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Montecerere n. 2711

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 in acque superficiali (fosso di proprietà) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, costituite dall'unione delle acque reflue originate dall'attività di macellazione, lavorazione carni, preparazione e trasformazione ortaggi prodotti in azienda e delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici dell'attività produttive e residenziale.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, classificate ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, in uscita dall'edificio adibito a laboratorio sono preventivamente trattate mediante degradatore per poi immettersi a monte dell'esistente sistema costituito da fossa imhoff e filtro anaerobico, nel quale convogliano anche le acque domestiche originate dall'altro edificio, detto sistema risulta essere conforme a quanto previsto dal punto 4.1.4 della DGR 1053/2003.

Le acque reflue domestiche in uscita dall'edificio che ospita sia l'abitazione che il locale vendita sono preventivamente trattate mediante degradatore per poi immettersi a monte dell'esistente sistema sopradescritto.

2. Altri scarichi ed immissioni

Le acque meteoriche originate dai pluviali dei coperti vengono disperse nel terreno di proprietà, e le aree asfaltate ad uso parcheggio temporaneo dei visitatori non sono soggette a dilavamento di materiali o sostanze potenzialmente contaminanti

3. Prescrizioni

- a) Lo scarico S1, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e

trattamento delle acque reflue

- b) Essendo l'impianto esistente e funzionante, così come dichiarato in sede istruttoria, si accetta la scelta del filtro batterico anaerobico esistente come sistema di trattamento finale, riservandosi la possibilità di richiederne l'adeguamento in caso di malfunzionamenti o inconvenienti ambientali.
- c) Tutti gli altri manufatti dovranno comunque essere adeguati sulla base degli AE da servire così come indicato nella DGR Emilia Romagna 1053/2003 tabella A: le fosse Imhoff (almeno 250 L/AE), i pozzetti degrassatori (50 L/AE).
- d) Dovranno essere eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione dei pozzetti degrassatori, della fossa Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione e del filtro batterico anaerobico. I reflui derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e la documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- e) Il sistema di disinfezione finale dei reflui delle acque chiarificate mediante clorazione dovrà essere mantenuto costantemente in funzione durante le operazioni di scarico e attraverso periodiche operazioni di pulizia e manutenzione dovrà essere garantita la sua efficienza.
- f) Il fosso individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue prodotte dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, dal punto di immissione delle acque reflue per una lunghezza minima di 15 metri, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- g) Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti o materie tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- h) Tutti i rifiuti dovranno essere stoccati in deposito temporaneo in contenitori chiusi e, nel caso di rifiuti liquidi, dotati di bacino di contenimento. L'area di deposito dovrà essere opportunamente contrassegnata ed il rifiuto identificato con cartello indicante il relativo codice EER.
- i) Il Titolare dell'Azienda è obbligato al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici così come previsto dal Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n. 2.
- j) Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto della presente autorizzazione.
- k) Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
- l) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- m) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- n) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello

scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dello stabilimento, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

- o) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 14/01/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/60582 del 31/03/2025).
 - "Planimetria scarichi" in scala 1:200 e datata 14/01/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/60582 del 31/03/2025)
 - "Memorie e osservazioni al preavviso di diniego" datata 30/10/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/196609 del 05/11/2025)

Pratica Sinadoc n. 12870/2025

Documento redatto in data 02/12/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento AZ. AGR. PICCIOLI RICCARDO
Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Montecerere n. 2711

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 15/04/2025 dal Legale Rappresentante della **AZ. AGR. PICCIOLI RICCARDO** relativamente allo stabilimento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata "*assenza di sorgenti sorgenti sonore significative*" per l'attività di di macellazione, lavorazione carni, preparazione e trasformazione ortaggi prodotti in azienda.
- Visto il parere acustico favorevole del Comune di Castel San Pietro Terme con nota Prot. n. 13603 del 08/05/2025, senza fissare prescrizioni .

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 15/04/2025 del Legale Rappresentante della società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/74327 del 18/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 12870/2025

Documento redatto in data 02/12/2025



Comune di Castel San Pietro Terme
Piazza Venti Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
C.F. 00543170377 - P.I. 00514201201 - PEC: suap@pec.cspietro.it
Area Lavori Pubblici e Ambiente

Richiesta presentata il 27/03/2025 al n. 09020 di protocollo

3/AUA/2025

Fascicolo 21/2025 - 6.9

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

Arpae

AACM – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

APAM – AREA PREVENZIONE AMBIENTALE METROPOLITANA -

SERV. TERRITORIALE DI BOLOGNA – DISTRETTO PIANURA IMOLA

aoobo@cert.arpa.emr.it

SinaDOC 12870/2025

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 27/03/2025 al numero 09020 di protocollo, per Azienda Agricola Piccioli Riccardo - Via Montecerere n. 2711 – **Pratica SUAP n. 3/AUA/2025.**

PARERE DI COMPETENZA AMBIENTALE IMPATTO ACUSTICO

Vista la domanda presentata in data 21/01/2025 al numero 01838 di protocollo, del tecnico incaricato Arch. Monciatti Davide C.F. MNCDVD80P11A468F, referente dell'Azienda Agricola Piccioli Riccardo C.F. PCCRCR96M30A944C, legale rappresentante Piccioli Riccardo, per i seguenti titoli ambientali:

- Scarico acque reflue domestiche non in pubblica fognatura;
- Scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche

provenienti dall'impianto dove si svolge l'attività di macellazione e lavorazione di animali di bassa corte allevati in azienda di preparazione e trasformazione degli ortaggi sito in Via Montecerere n. 2711, identificato catastalmente al Fg. 146, mapp. 91;

Valutata l'autodichiarazione relativa alla matrice impatto acustico pervenuta in data 15/04/2025 al prot. n. 10997, resa dal legale rappresentante della società in oggetto, si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale.

Distintamente.

IL Responsabile di Area
Ing. Mauro Lorrai
Documento firmato digitalmente¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.